



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	389
DEL	05/03/2021

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Sospensione in autotutela ex art. 21 quater, comma 2, della Legge 241/1990 dell'efficacia delle assegnazioni dei loculi cimiteriali nn. 28-29-30-31-32. Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 21 quater della Legge 241/1990 che recita:

“Efficacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”;

Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21/02/1995;

Dato atto che:

- in data 23 febbraio 2021 veniva sottoscritto l'atto di concessione del loculo cimiteriale n. 3931 – fila 1 – batteria 70 (n. progressivo per l'assegnazione:30);
- in data 24 febbraio 2021 veniva sottoscritto l'atto di concessione del loculo cimiteriale n. 3926 - fila 2 – batteria 70 (n. progressivo per l'assegnazione: 31);
- in data 24 febbraio 2021 veniva sottoscritto l'atto di concessione del loculo cimiteriale n. 3899 – fila 3 – batteria 69 (n. progressivo per l'assegnazione: 32);
- in data 1° marzo 2021 veniva sottoscritto l'atto di concessione del loculo cimiteriale n. 3898 – fila 3 – batteria 69 (n. progressivo per l'assegnazione: 28);
- risulta in corso di perfezionamento la concessione del loculo n. 3924 – fila 2 – batteria 70 (n. progressivo di assegnazione: 29);

Che in data 03/03/2021 veniva rappresentato da parte del Sig. C. G. all'ufficio cimiteriale un comportamento non corretto da parte del personale incaricato della Ditta Magif Servizi srl in merito al rispetto dell'ordine cronologico dell'assegnazione dei loculi cimiteriali;

Che con nota prot. n. 9335 del 03/03/2021 veniva richiesto alla Società Magif Servizi srl di relazionare con urgenza rispetto ai fatti accaduti;

Vista la nota prot. n. 9709 del 04/03/2021 con la quale la Società Magif Servizi srl, a seguito di indagine interna, ha comunicato che la consegna dei loculi per i numeri progressivi dal n. 1 al n. 27 è avvenuta in maniera regolare e che l'assegnazione del loculo relativo al progressivo n. 28 è avvenuta senza rispettare l'ordine cronologico di entrata delle salme presso il cimitero, con conseguente ripercussione nell'assegnazione dei loculi relativi ai progressivi numeri di assegnazione dal n. 28 al n. 32;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare in via di autotutela un provvedimento di sospensione dell'efficacia dei contratti relativi ai numeri progressivi di assegnazione 28, 29, 30, 31 e 32, fatti salvi ulteriori provvedimenti e valutazioni in merito alle responsabilità in capo alla Ditta aggiudicataria del servizio;

Rilevato che la sospensione in via amministrativa concreta un provvedimento di autotutela decisoria “di specie cautelare”, che può essere disposta solo in virtù di gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario per il quale la stessa amministrazione può, ove lo ritenga fondato su gravi motivi, disporre

indicando il termine finale che può essere prorogato o ridotto solo una volta per sopravvenute esigenze;

Dato atto che l'art. 21-quater, co. 2 non impone, ai fini della legittima determinazione della sospensione dell'efficacia dell'atto e della sua motivazione, una ponderazione degli interessi, pubblici e privati, in gioco, ma solo pretende la ricorrenza di "gravi motivi" da verificarsi entro un congruo termine, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità tecnica della P.A. procedente nel limite temporale massimo fissato in 18 mesi dall'adozione dell'atto i cui effetti si ritiene debbano essere sospesi;

Ritenuta la sussistenza dei gravi motivi per disporre la sospensione dell'efficacia dei contratti cimiteriali relativi ai numeri progressivi di assegnazione dal n. 28 al n. 32 al fine di verificare con i rispettivi assegnatari il rispetto dell'ordine di assegnazione e l'effettiva volontà di mantenere l'assegnazione del loculo concesso;

Considerato che l'accertamento di cui sopra può avvenire in un termine di 30 giorni dalla data di assunzione del presente provvedimento;

RITENUTO dunque, con il presente provvedimento, per le motivazioni sopra specificate:

- di sospendere in autotutela, ex art. 21 quater, comma 2, della L. n. 241/1990, l'efficacia dei contratti relativi all'assegnazione dei loculi nn. 28- 29 (in corso di perfezionamento) - 30- 31- 32 del 2021 e tutte le attività ad essi connesse e consequenziali, al fine di procedere al riesame, anche in funzione correttiva se necessario, delle relative concessioni;
- di effettuare tale revisione, a cura dell'Ufficio cimiteriale, sulla base di un confronto con i rispettivi concessionari dei loculi, al fine di accertare, nel termine di 30 giorni dalla adozione del presente atto, le procedure adottate e l'effettiva volontà di scelta del loculo ai fini della relativa tumulazione;
- di dare atto che ogni eventuale onere economico derivante dalla adozione del presente atto rimane ad esclusivo carico della Ditta Magif Servizi srl;
- di notificare l'avvenuta adozione del presente provvedimento alla Ditta Magif Servizi srl, nonché ai concessionari dei contratti nn. 28-29 (in corso di perfezionamento) -30-31 e 32/2021;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

- di sospendere in autotutela, ex art. 21 quater, comma 2, della L. n. 241/1990, l'efficacia dei contratti relativi all'assegnazione dei loculi di cui ai numeri progressivi di assegnazione 28- 29 (in corso di perfezionamento) - 30- 31- 32 e tutte le attività ad essi connesse e consequenziali, al fine di procedere al riesame, anche in funzione correttiva se necessario, delle relative concessioni;
- di effettuare tale revisione, a cura dell'Ufficio cimiteriale, sulla base di un confronto con i rispettivi concessionari dei loculi, al fine di accertare, nel termine di 30 giorni dalla adozione del presente atto, le procedure adottate e l'effettiva volontà di scelta del loculo ai fini della relativa tumulazione;
- di dare atto che ogni eventuale onere economico derivante dalla adozione del presente atto rimane ad esclusivo carico della Ditta Magif Servizi srl;
- di notificare l'avvenuta adozione del presente provvedimento alla Ditta Magif Servizi srl, nonché ai concessionari dei contratti di cui ai numeri progressivi di assegnazione 28-29 (in corso di perfezionamento) -30-31 e 32;
- di stabilire che tutti gli interessati sono obbligati a sospendere, dal momento della ricezione della notifica, ogni attività in corso e ad attendere l'esito del procedimento di revisione nei termini indicati;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il Responsabile del Procedimento

TARASCIO CLAUDIA

**Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line dal **05/03/2021** al **20/03/2021** per 15 giorni consecutivi rep. n. **491**

Data, 05/03/2021

**IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA**

La presente determinazione viene inviata:

- 1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.**
- 2. Alla Segreteria Generale in originale.**